

NOTIZIARIO

n.

27

2025

SPESE ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI
Riepilogo dei requisiti e dei documenti da conservare

SPESE SANITARIE E VETERINARIE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Riepilogo della disciplina

ESENZIONI IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI
Riepilogo della misura

DELEGHE SERVIZI ONLINE – FATTURE ELETTRONICHE E CASSETTO FISCALE
Analisi delle modalità di conferimento

NOTIZIE FLASH

REGIME FORFETTARIO: CHIARIMENTI SU COMPATIBILITÀ CON IL REGIME DEL MARGINE

Con la [Risposta 181 del 7 luglio](#), l'Agenzia delle Entrate risponde positivamente ad un contribuente in merito alla **compatibilità tra regime forfetario e precedente adesione al regime del margine**.

In particolare, il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e, per raggiunti limiti d'età, intende transitare nel forfetario, con anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà aderire al regime agevolato.

ASD E SSD: SCADENZA 31 AGOSTO E RISCHIO CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Dalle verifiche in corso stanno emergendo molte irregolarità rispetto all'obbligo di riportare nello statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) elementi essenziali per la qualifica sportiva, con particolare riguardo a:

- ◆ attività formative e didattiche,
- ◆ adesione a un EPS o FSN riconosciuto dal CONI,
- ◆ ambiguità sulla gestione democratica dell'ente.

A supporto delle ASD e SSD nella stesura dei nuovi statuti, il Dipartimento ha pubblicato numerose FAQ che forniscono utile supporto su aspetti specifici richiesti negli statuti per essere in regola.

Per quanto riguarda la revisione triennale dei dati inseriti nel Registro, il Dipartimento ricorda che il termine per la conformità è fissato al **31 agosto 2025**.

Entro tale data, le ASD e le SSD devono verificare:

- ◆ la **correttezza** e **completezza** dei dati inseriti nel RASD, anche attraverso il portale online;
- ◆ la presenza del **numero minimo** di tesserati richiesto dall'ente affiliante;
- ◆ la registrazione delle **attività sportive, formative e didattiche effettivamente svolte** o a cui si è partecipato;
- ◆ la **conformità** dello statuto alle disposizioni regolamentari del RASD.

Le società che non risulteranno in regola riceveranno un **preavviso di cancellazione** e, in mancanza di adeguamento tempestivo, verranno cancellate d'ufficio dal Registro.

Tale obbligo riguarda **tutti gli enti iscritti al RASD**, anche quelli costituiti prima del 2022 o che abbiano già adeguato i propri statuti.

CREDITO ZES: CHIARIMENTI SUGLI IMPORTI DELLA COMPONENTE IMMOBILIARE

Con la [Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio](#), l'Agenzia delle Entrate replica ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nella ZES UNICA.

La società precisa di svolgere la propria attività presso uno stabilimento, in virtù di contratto di locazione commerciale, e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature per 270.000 euro, nonché procedere all'acquisto dell'immobile strumentale per 600.000 euro.

Nell'interpello viene chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina **distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari** e che, in relazione a ogni singolo progetto, il valore della sua **componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo** del bonus richiesto.

L'agenzia conferma che nel caso di specie ai fini del bonus ZES Unica, si deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale, nel caso specifico, 270mila euro.

SPESE ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI

L'articolo 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR prevede nella dichiarazione dei redditi una **detrazione pari al 19% per le spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi**.

In questa scheda riepiloghiamo i requisiti e i documenti da conservare.

SPESE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	
ASPETTI GENERALI	<p>Come anticipato, nella dichiarazione dei redditi 2025 riferita all'anno di imposta 2024, spetta una detrazione nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.</p> <p> Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio: se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2024, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2024.</p> </div> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</p> <p>In generale, la detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ associazioni sportive, ◆ palestre, ◆ piscine ◆ altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,

	rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 ¹ .						
LIMITI DI DETRAIBILITA'	Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi:						
	<table border="1"> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000</td> <td>spetta per intero</td> </tr> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000</td> <td>decrese fino ad azzerarsi</td> </tr> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO</td> <td>non spetta</td> </tr> </table>	AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000	spetta per intero	AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000	decrese fino ad azzerarsi	AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO	non spetta
	AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000	spetta per intero					
	AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000	decrese fino ad azzerarsi					
AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO	non spetta						
<p>La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico.</p> <p> Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.</p> <p>Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 16.8</p>							
ESEMPIO NUMERICO	<p>Genitore con due figli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Figlio 1: 10 anni – iscrizione annuale a una scuola di nuoto = €300 ◆ Figlio 2: 16 anni – abbonamento annuale a palestra = €250 <p>Calcolo della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Spesa massima detraibile per ciascun figlio = €210 						

¹ pubblicato nella GU del 9 maggio 2007, n. 106

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Totale detraibile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Figlio 1: €210 × 19% = €39,90 ✓ Figlio 2: €210 × 19% = €39,90 <p>Totale detrazione IRPEF spettante: €79,80</p>				
REQUISITI STRUTTURE SPORTIVE	<p>Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007.</p> <p>In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="427 922 1442 1585"> <tr> <td data-bbox="434 931 753 1164"> ASSOCIAZIONI SPORTIVE </td> <td data-bbox="759 931 1436 1164"> le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1173 753 1576"> PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA </td> <td data-bbox="759 1173 1436 1576"> impianti organizzati: <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria). </td> </tr> </table> <p>La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento 	ASSOCIAZIONI SPORTIVE	le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica	PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA	impianti organizzati: <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
ASSOCIAZIONI SPORTIVE	le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica				
PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA	impianti organizzati: <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria). 				

	<p>per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico); ◆ le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. 						
DOCUMENTI DA CONSERVARE	<p>La spesa deve essere documentata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bollettino bancario o postale, ◆ fattura, ◆ ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento "tracciabile". <p> La documentazione attestante la spesa deve riportare i seguenti dati:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">l'attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">l'importo pagato;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento</td> </tr> </table> <p>La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc.</p> <p> Il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.</p>	la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);	la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);	l'attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)	l'importo pagato;	i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica	il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento
la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);							
la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);							
l'attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)							
l'importo pagato;							
i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica							
il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento							

RIEPILOGO

Ecco una tabella di riepilogo della misura:

PERCENTUALE DETRAZIONE	DI	19% delle spese sostenute nel 2024
IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA		210 euro
ETÀ DEI RAGAZZI		5-18 anni
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE		l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO		tracciato

SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN DICHIARAZIONE

Con il [Provvedimento 281068/2025](#), l'Agenzia delle Entrate prevede le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN DICHIARAZIONE		
DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA	<p>Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente, ◆ rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. <p>I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.</p> <p>Per ciascuna spesa o rimborso in commento, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:</p>	
	DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS	
	a)	codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso
	b)	codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore
	c)	data del documento fiscale che attesta la spesa
	d)	tipologia della spesa
	e)	importo della spesa o del rimborso
f)	data del rimborso	

	g)	tracciabilità del pagamento
	Le tipologie di spesa sono le seguenti:	
	TIPPOLOGIE DI SPESE	
	a)	ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale
	b)	farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
	c)	dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE
	d)	servizi sanitari erogati dalle farmacie
	e)	farmaci per uso veterinario
	f)	prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): <ul style="list-style-type: none"> ◆ assistenza specialistica ambulatoriale; ◆ visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; ◆ prestazione chirurgica; ◆ certificazione medica; ◆ ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort
	g)	prestazioni sanitarie ²³⁴⁵
	h)	spese agevolabili solo a particolari condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ◆ protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);

² erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023

³ Erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 marzo 2019

⁴ erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 novembre 2019

⁵ erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 luglio 2021

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ cure termali; ◆ prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
	i)	altre spese sanitarie
<p>MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DELLE SPESE SANITARIE E RELATIVO TRATTAMENTO</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi ma tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi, determinando l'importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati precompilati, operate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dal contribuente, ◆ per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ◆ avvalendosi degli intermediari⁶, <p>i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale⁷ possono accedere alle informazioni di dettaglio disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria.</p> <p>In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza i dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l'opposizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa. 	

⁶ di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

⁷ di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta⁸.

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

Tali informazioni sono rese disponibili agli intermediari nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente, e ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

Ai fini dell'eventuale:

- ◆ **consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata,** a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.
- ◆ **rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata,** a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate le informazioni di dettaglio di relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione

⁸ I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso

	<p>delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione. In particolare, il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ eliminare, ◆ aggiungere, ◆ modificare, <p>i singoli documenti di spesa.</p> <p>Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate⁹, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.</p>								
<p>MODI IN CUI OPPORSI</p>	<p>Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Se l'assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata.</p> <p>L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:</p> <table border="1" data-bbox="427 1317 1441 1758"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="427 1317 1441 1377">MODI IN CUI È POSSIBILE OPPORSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1377 523 1480">a)</td> <td data-bbox="523 1377 1441 1480">nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1480 523 1675">b)</td> <td data-bbox="523 1480 1441 1675">negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1675 523 1758">c)</td> <td data-bbox="523 1675 1441 1758">in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area</td> </tr> </tbody> </table>	MODI IN CUI È POSSIBILE OPPORSI		a)	nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria	b)	negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria	c)	in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area
MODI IN CUI È POSSIBILE OPPORSI									
a)	nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria								
b)	negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria								
c)	in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area								

⁹ possono essere consultate dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate esclusivamente nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973

	<p>riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p>
	<p>d) Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, si può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la comunicazione l'assistito può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo dei numeri 800909696 - 0697617689 (da cellulare) – +39 0645470468 (da estero); c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. <p>Se l'assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate o fornire le informazioni sopra</p>

	<p>indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.</p> <p>L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età, ◆ dal suo rappresentante legale, se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire. <p>Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.</p>
<p>DATI RELATIVI ALLE SPESE VETERINARIE MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA</p>	<p>Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d'imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289; ◆ rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. <p>I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.</p> <p>Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS </div>

	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p>	<p>codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso</p> <p>codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto</p> <p>data del documento fiscale che attesta la spesa;</p> <p>tipologia della spesa</p> <p>importo della spesa o del rimborso</p> <p>data del rimborso;</p> <p>tracciabilità del pagamento</p>
<p>MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DELLE SPESE VETERINARIE E RELATIVO TRATTAMENTO</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici.</p> <p>Nel caso di modifiche delle spese veterinarie rispetto ai dati precompilati, operate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dal contribuente, anche mediante la compilazione semplificata, ◆ per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ◆ avvalendosi degli intermediari, <p>i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale¹⁰, possono accedere alle informazioni di dettaglio, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria.</p> <p>In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie viene, inoltre, esposto nell'apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta.</p> <p>I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a</p>	

¹⁰ di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

tassazione separata.

Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

Le informazioni di cui sopra sono rese disponibili agli intermediari, nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente, e ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

Ai fini dell'eventuale:

- ◆ **consultazione dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata:** a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.
- ◆ **rettifica dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata:** a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

Tutte le informazioni di dettaglio possono essere consultate dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate esclusivamente nell'ambito delle attività di controllo¹¹.

¹¹ di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973

ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI

I modelli dichiarativi 2025 riferiti all'anno di imposta 2024 accolgono le **novità** legate alla **tassazione agevolata** dei **redditi dei terreni** per i coltivatori diretti (**CD**) e gli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola. La **misura** di favore, qui riepilogata, è stata **confermata** per gli **anni 2024 e 2025** dal c.d. **“Decreto Milleproroghe”** (D.L. 215/2023).

ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI	
PREMESSA	<p>I coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) applicano una particolare forma di tassazione ai redditi indicati in Catasto, che portano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali; ◆ una rivalutazione del 70% per i redditi agrari. <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">COLTIVATORI DIRETTI</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> Piccoli imprenditori che esercitano direttamente e abitualmente attività agricola (art. 2135 c.c.), utilizzando il lavoro proprio o della propria famiglia, a condizione che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore 1/3 di quella necessaria per la normale conduzione del fondo e l'allevamento del bestiame </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">IAP</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> Dedicano alle attività agricole (direttamente o in qualità di socio di società) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e da esse ricavano almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel conteggio non vanno considerate le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti attivi nel settore agricolo </div> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> Non si applica, invece, l'ulteriore rivalutazione del 30%. Si noti che per i CD o IAP affittuari, in presenza dei requisiti previsti, opera </div>

	<p>l'agevolazione per l'affitto a "giovane imprenditore agricolo"¹² e non si applica altresì alcuna rivalutazione del reddito agrario.</p> <p>L'art. 1, comma 44 della Legge 232/2016 ha poi introdotto uno specifico regime di favore, prevedendo che per gli anni 2017, 2018 e 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da <ul style="list-style-type: none"> ✓ coltivatori diretti (CD), ✓ imprenditori agricoli professionali (IAP), se iscritti alla previdenza agricola. <p>Tale agevolazione è stata poi prorogata di anno in anno sino al periodo d'imposta 2023 senza apportare modifiche significative.</p> <p> Dal 2024, l'agevolazione è stata ridefinita in termini di misura dell'esenzione, adesso correlata allo scaglione di reddito di riferimento che deve essere determinato considerando i redditi dominicali e agrari congiuntamente.</p>						
<p>LE NOVITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024</p>	<p>Il "Decreto Milleproroghe 2024"¹³ ha prorogato l'agevolazione in commento anche per gli anni 2024 e 2025. Per effetto delle modifiche apportate si prevede tuttavia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con riferimento alle annualità 2024 e 2025, ◆ i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP¹⁴ iscritti nella previdenza agricola concorrono, considerati congiuntamente, al reddito complessivo nelle seguenti percentuali: <table border="1" data-bbox="609 1563 1279 1729"> <thead> <tr> <th>SCAGLIONE DI REDDITO</th> <th>% ESENZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10.000 €</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Da 10.000 € a 15.000 €</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	SCAGLIONE DI REDDITO	% ESENZIONE	Fino a 10.000 €	100%	Da 10.000 € a 15.000 €	50%
SCAGLIONE DI REDDITO	% ESENZIONE						
Fino a 10.000 €	100%						
Da 10.000 € a 15.000 €	50%						

¹² art. 14, comma 3 della Legge 441/1998.

¹³ art. 13, comma 3-bis del D.L. 215/2023.

¹⁴ di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004.

Oltre 15.000 €

0 %

Sotto il **profilo soggettivo** il beneficio è riconosciuto (come in passato) ai soggetti professionali (**coltivatori diretti e imprenditori agricoli**) iscritti alla previdenza agricola che, in virtù di detta iscrizione, possono beneficiare delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI PER “CD” E “IAP” 2024

SOGGETTI INTERESSATI	SOGGETTI ESCLUSI
CD e IAP iscritti alla previdenza agricola	Società agricole che optano per la determinazione dei redditi su base catastale ¹⁵
Familiare coadiuvante del CD iscritto alla previdenza agricola	Soci di Snc e Sas che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale
Persone fisiche con qualifica di CD o IAP, soci di società semplice	

Si propone di seguito un **esempio numerico** sulle modalità per individuare correttamente gli scaglioni di riferimento per l'esenzione, e dunque l'eventuale reddito imponibile.

ESEMPIO

Tizio, coltivatore diretto, presenta la seguente situazione sommando tutti i redditi indicati in Catasto per il 2024 riferiti ai propri terreni:

- ◆ **redditi dominicali** 7.000 euro;
- ◆ **redditi agrari** 8.000 euro.

Si avrà quindi la seguente situazione:

- ◆ **redditi dominicali rivalutati** 12.600 (7.000 x 1,8);
- ◆ **redditi agrari rivalutati** 13.600 (8.000 x 1,7)

¹⁵ ex art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ redditi fondiari fiscalmente rilevanti per il 2024 26.200 (12.600 + 13.600). <p>Il reddito imponibile per il 2024 sarà pari a 13.700 euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 0 euro per lo scaglione di redditi fondiari 0 - 10.000 euro; ◆ 2.500 euro per lo scaglione 10.000 - 15.000 euro (5.000 × 50%); ◆ 11.200 euro per lo scaglione oltre 15.000 euro (11.200 × 100%).
<p>IL CASO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA</p>	<p>Con una FAQ del 24.06.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari della società semplice agricola IAP. Nell'occasione l'Amministrazione finanziaria ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime agevolativo in commento è rivolto ai soggetti professionali (coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritti alla previdenza agricola che, in virtù di detta iscrizione, possono beneficiare delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari; ◆ la società semplice, ancorché IAP, non è un soggetto iscritto alla previdenza agricola poiché l'iscrizione è un requisito conseguibile esclusivamente dai soci persone fisiche. <p> Infatti, la società semplice¹⁶ è imprenditore agricolo professionale (IAP) qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole¹⁷ e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.</p>

¹⁶ ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 99/2004.

¹⁷ di cui all'art. 2135 c.c.

DELEGHE SERVIZI ONLINE – FATTURE ELETTRONICHE E CASSETTO FISCALE

I **contribuenti**, sia persone fisiche che giuridiche, possono decidere di **delegare** gli **intermediari** al fine di **consultare** il proprio “**cassetto fiscale**”. I soli **operatori economici** possono conferire altresì la **delega** ai fini dell'utilizzazione dei servizi di “**fatturazione elettronica**” offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Quanto alle **modalità di conferimento**, in linea generale, se ne distinguono **tre**, ossia delega rilasciata:

- ◆ **direttamente online**, mediante l'apposito servizio presente nell'aria riservata;
- ◆ presentando apposito **modello cartaceo in ufficio**;
- ◆ consegnano il **modello cartaceo all'intermediario**, il quale provvederà a comunicarla all'Amministrazione finanziaria.

Di seguito, analizziamo la procedura.

DELEGHE SERVIZI ONLINE – FATTURE ELETTRONICHE E CASSETTO FISCALE

DELEGARE GLI INTERMEDIARI

I contribuenti – siano essi persone fisiche che giuridiche – possono decidere di delegare gli intermediari abilitati al fine di consultare il proprio “**cassetto fiscale**”; ai **soli operatori economici** è poi data la possibilità di conferire, oltre che al fiscale, la **delega** ai fini dell'utilizzazione dei servizi di “**fatturazione elettronica**” offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Con il conferimento della delega al proprio **cassetto fiscale**, il contribuente consente al soggetto delegato di consultare le proprie informazioni fiscali relative a:

- ◆ **dati anagrafici**;
- ◆ **dichiarazioni fiscali** (tra cui certificazioni uniche, modello redditi persone fisiche o 730, dichiarazioni IVA eccetera);
- ◆ eventuali dati di **condono e concordati**;
- ◆ dati dei **rimborsi**;
- ◆ **versamenti effettuati** mediante modello F24 o F23;
- ◆ **dati del registro** (tra cui dati delle locazioni, donazioni, successioni ecc.).

Diversamente, mediante il conferimento della delega ai servizi online di **fatturazione elettronica**, si permette all'intermediario di:


	<p>a) generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche</p> <p>b) consultare e acquisire i dati delle fatture emesse e ricevute</p> <p>c) consultare e acquisire i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute all'Agenzia delle Entrate</p> <p>d) trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA</p> <p>e) trasmettere, consultare e acquisire i dati dei corrispettivi</p> <p>f) visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati</p> <p>g) registrare l'indirizzo telematico preferito per la ricezione delle fatture "codice univoco" o "pec"</p> <p>h) accreditare e censire dispositivi telematici (come registratori telematici) nonché generare il QR-code, finalizzato all'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico"</p>
DELEGA AL CASSETTO FISCALE	<p>Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998¹⁸. La delega, della durata di 4 anni, può essere conferita contemporaneamente a massimo due intermediari e può essere revocata in qualsiasi momento.</p> <p>Tre sono le diverse modalità per delegare – o revocare – un intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente on line, mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata; ◆ presentando il modello di conferimento della delega direttamente in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

¹⁸ Il comma 3 dell'art. 3, considera soggetti incaricabili alla trasmissione telematica mediante il servizio telematico Entratel:

- ◆ gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- ◆ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- ◆ le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- ◆ i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- ◆ gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- ◆ consegnando lo stesso **modello all'intermediario**, insieme alla copia di un documento di identità, il quale trasmetterà i dati all'Agenzia delle entrate.

In merito alla **prima modalità**, il contribuente deve procedere con il seguente iter:

1)	<p>accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI</p>
2)	<p>nella Home dell'area riservata selezionare "il tuo profilo"</p> 
3)	<p>una volta aperta la sezione "il tuo profilo", selezionare nella tendina presente sulla sinistra "deleghe" e poi "intermediari"</p> 

	<p>a questo punto appare la schermata (sottostante) con la quale il contribuente può gestire le proprie deleghe – comunicarne di nuove ovvero modificare/revocare quelle presenti – ovvero monitorare le deleghe attive rilasciate – “<i>chi ho delegato</i>” – o ricevute – “<i>chi mi ha delegato</i>”</p> <p>Intermediari</p> <p>In questa sezione puoi comunicare la delega che hai conferito a un intermediario o modificare/revocare una delega già inserita. Puoi inoltre visualizzare chi hai delegato come intermediario e chi ti ha delegato.</p> <p>4)</p> <div data-bbox="533 763 1422 1182"> <p>Gestione deleghe</p> <p>Puoi comunicare una nuova delega a intermediari e/o professionisti, modificare o revocare una delega già inserita.</p> <p>Vai alla gestione delle tue deleghe →</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="549 931 975 1182"> <p>Chi ho delegato</p> <p>Puoi consultare le deleghe che hai conferito a professionisti e intermediari.</p> <p>Deleghe attive per Cassetto fiscale: 1</p> <p>Visualizza chi hai delegato</p> </div> <div data-bbox="995 931 1422 1182"> <p>Chi mi ha delegato</p> <p>Puoi consultare le deleghe che hai ricevuto in qualità di intermediario o professionista.</p> <p>Nessuna Delega attiva</p> </div> </div> </div>
	<p>premendo su “vai a gestione delle tue deleghe”, il sistema presenta due diverse opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ “nuova delega” per comunicare appunto una nuova delega conferita; ◆ “opzione su deleghe” per rinnovare ovvero eliminare le deleghe già conferite <p>5)</p> <div data-bbox="616 1496 1283 1823"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="616 1496 900 1823"> <p>Nuova delega</p> <p>Comunica una nuova delega</p> <p>Comunica una nuova delega →</p> </div> <div data-bbox="999 1496 1283 1823"> <p>Operazione su deleghe</p> <p>Gestisci le deleghe che hai comunicato</p> <p>Gestisci le deleghe comunicate →</p> </div> </div> </div>



	<p>6) Premendo “comunica una nuova delega” il sistema apre una nuova finestra in cui riporterà in automatico il codice fiscale del contribuente delegante e il periodo di validità di 4 anni, mentre occorrerà inserire il codice fiscale dell'intermediario delegato in “<i>anagrafica del delegato</i>”. Successivamente si può cliccare su “inserisci”.</p> <p>Se il contribuente è un rappresentante legale di società o altro ente e vuole conferire la delega a nome di quest'ultimo occorre attivare il flag “sono un rappresentate legale/negoziale”, e bisognerà altresì inserire il codice fiscale della società o ente rappresentato</p> <div data-bbox="571 913 1423 1146" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Anagrafica del delegante</p> <p>Codice fiscale:</p> <input type="text" value=""/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sono un rappresentante legale/negoziale</p> <p>Codice fiscale società/ente:</p> <input type="text" value=""/></div>
	<p>7) dopo aver cliccato su “<i>inserisci</i>” – se il delegante ha effettuato l'accesso con le credenziali AdE il sistema chiederà di inserire il PIN abbinato all'utenza – vi sarà la schermata con l'esito dell'operazione</p> <div data-bbox="544 1323 1423 1644" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Comunica una nuova delega</p> <p>Cassetto fiscale Fatture e corrispettivi Casse ed enti previdenziali Consultazione Planimetrie</p> <p>Cassetto fiscale ⓘ</p> <p><small>Il servizio consente di comunicare una delega conferita ad un intermediario per la consultazione dei propri dati fiscali. Ferma restando la possibilità di usufruire del servizio per proprio conto, è possibile delegare fino a due intermediari abilitati ad Entratel (ad es, commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria), all'accesso al proprio Cassetto fiscale.</small></p> <div style="border: 1px solid #2e8b57; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>✓ Esito operazione</p> <p>la delega è stata acquisita correttamente.</p> </div> </div> <p>In alternativa, il delegante può presentare il modulo – reso disponibile al seguente link debitamente compilato a qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate. Il presente modulo può essere presentato anche da un soggetto diverso dal delegante, purché sia altresì</p>

	<p>compilata la sezione relativa alla procura speciale e l'autentica di firma.</p>		
	<p>Diversamente, il contribuente può consegnare il medesimo modulo compilato, sottoscritto e corredato di una copia del documento d'identità all'intermediario, il quale lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate sulla base del seguente iter:</p>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 779 534 878">I)</td> <td data-bbox="534 779 1452 878">accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI</td> </tr> </table>	I)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
I)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 878 534 934">II)</td> <td data-bbox="534 878 1452 934">nella Home dell'area riservata selezionare "il tuo profilo"</td> </tr> </table>	II)	nella Home dell'area riservata selezionare " il tuo profilo "
II)	nella Home dell'area riservata selezionare " il tuo profilo "		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 934 534 1039">III)</td> <td data-bbox="534 934 1452 1039">una volta aperta la sezione "<i>il tuo profilo</i>", selezionare nella tendina presente sulla sinistra "deleghe – intermediari"</td> </tr> </table>	III)	una volta aperta la sezione " <i>il tuo profilo</i> ", selezionare nella tendina presente sulla sinistra " deleghe – intermediari "
III)	una volta aperta la sezione " <i>il tuo profilo</i> ", selezionare nella tendina presente sulla sinistra " deleghe – intermediari "		

premere su **“vai a gestione delle tue deleghe”**, il sistema presenta due diverse opzioni:



- ◆ **“nuova delega”** per delegare un intermediario ovvero **“comunicare una delega conferita da un cliente”**;
- ◆ **“opzione su deleghe”** per rinnovare/eliminare le deleghe già conferite ad altro intermediario, ovvero rinnovare/eliminare quelle conferite da un cliente, oppure per **“attivare una delega”**

IV)



Una volta selezionato “**comunica una delega conferita da un cliente**” il sistema chiederà di inserire il codice fiscale del cliente e, se questo è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale del rappresentante legale/negoziale prima di premere “**inserisci**”
 In questo caso il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale, entro 15 giorni, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario.
 Ricevuto il codice di attivazione, l'intermediario potrà procedere alla “**attivazione della delega**”

v)



Trascorsi 15 giorni senza aver ricevuto il codice di attivazione, il contribuente può richiedere l'attivazione della delega presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia dichiarando la mancanza della ricezione del medesimo

**SERVIZIO
"FATTURE E
CORRISPETTIVI"**

Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agazia delle Entrate per conto dei propri clienti previo conferimento della delega da parte di questi ultimi. La delega, della **durata biennale**, può essere conferita contemporaneamente a 4 soggetti e può essere revocata in qualsiasi momento. Tre sono le **diverse modalità** per delegare – o revocare la delega – un intermediario alla consultazione del proprio **cassetto fiscale**:

- ◆ **direttamente on line**, mediante l'apposito servizio presente nell'[area riservata](#);
- ◆ presentando il [modello](#) di conferimento della delega direttamente in un qualsiasi **ufficio dell'Agazia delle Entrate**;
- ◆ consegnando lo stesso **modello all'intermediario** (insieme alla copia di un documento di identità), il quale trasmetterà i dati all'Agazia delle Entrate.

In merito alla prima modalità, il contribuente dovrà:

1)	accedere al sito dell'Agazia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
2)	nella Home selezionare " il tuo profilo "
3)	una volta aperta la sezione " il tuo profilo ", selezionare nella tendina presente sulla sinistra " deleghe – intermediari "
4)	premendo su " vai a gestione delle tue deleghe ", il sistema presenta due diverse opzioni: " nuova delega " per comunicare appunto una nuova delega conferita ovvero " opzione su deleghe " per rinnovare ovvero eliminare le deleghe già conferite. Selezionare " comunica una nuova delega "
5)	selezionare in alto " fatture e corrispettivi ". Il sistema riporterà in automatico il codice fiscale del delegante e occorrerà: <ul style="list-style-type: none"> ◆ inserire eventuale società/ente per cui si opera, mettendo il flag su "sono un rappresentante legale/negoziale" e inserendo il codice fiscale della società/ente;

- ◆ inserire il **codice fiscale dell'intermediario delegato**;
- ◆ **selezionare i servizi per cui si intende conferire la delega**. In automatico selezionando il primo servizio si conferiscono le deleghe anche per il secondo e terzo (che diventeranno grigi);
- ◆ **selezionare il flag di "presa visione"**

Dopo aver cliccato su "inserisci" – se il delegante ha effettuato l'accesso con le credenziali AdE il sistema chiederà di inserire il PIN abbinato all'utenza – uscirà la schermata con l'esito dell'operazione.

Comunica una nuova delega

Cassetto fiscale **Fatture e corrispettivi** Casse ed enti previdenziali Consultazione Planimetrie

Fatture e corrispettivi

Attraverso la seguente funzionalità è possibile comunicare una delega conferita all'utilizzo dei servizi previsti nell'ambito di Fatture e Corrispettivi.

Esito operazione

- ✓ *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*: Operazione completata con successo
- ✓ *Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche*: Operazione completata con successo

In alternativa, il delegante può presentare il **modulo** – reso disponibile al seguente [link](#) debitamente compilato a qualsiasi **ufficio** dell'Agenzia delle Entrate. Il modulo in questione può essere presentato anche da un soggetto diverso dal delegante, purché sia altresì compilata la sezione relativa alla procura speciale e l'autentica di firma.

Diversamente, il contribuente può consegnare il medesimo **modulo** compilato, sottoscritto, correlato del documento d'identità e degli importi relativi al "**volume d'affari**" e "**IVA a credito/debito**" riportati nella dichiarazione IVA presentata nell'anno precedente **all'intermediario**, il quale può attivare la delega conferita:

- ◆ compilando il modulo con il software reso disponibile al seguente [link](#) e trasmettendolo telematicamente mediante il servizio Entratel;
- ◆ utilizzando il servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. In particolare, bisogna:

1)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate - https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate - mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
2)	nella Home selezionare " il tuo profilo "
3)	una volta aperta la sezione " <i>il tuo profilo</i> ", selezionare nella tendina presente sulla sinistra " deleghe - intermediari "
4)	premere su " vai a gestione delle tue deleghe ", il sistema presenta le seguenti opzioni " <i>nuova delega</i> " ovvero " <i>opzione su deleghe</i> " e selezionare " comunica una delega conferita da un cliente "

5)

a questo punto selezionare in alto “**fatture e corrispettivi**”, e occorrerà:

- ◆ inserire il **codice fiscale del cliente delegante**;
- ◆ selezionare i **servizi per cui si intende conferire la delega**. In automatico selezionando il primo servizio si conferiscono le deleghe anche per il secondo e terzo (che diventeranno grigi);
- ◆ inserire gli **estremi della delega** e del **documento d’identità del cliente delegante**;
- ◆ indicare gli **elementi di riscontro** (volume d'affari IVA e saldo IVA della precedente dichiarazione);

Sezione 5 - Volume d'affari

VE50 Volume d'affari

VL32 Totale IVA a debito

VL33 Totale IVA a credito